



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 38

## ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la <a href="#">direttiva 2013/34/UE</a> , la <a href="#">direttiva 2004/109/CE</a> , la <a href="#">direttiva 2006/43/CE</a> e il <a href="#">regolamento (UE) n. 537/2014</a> per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2021) 189</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2021/0104 (COD)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	21/04/2021
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	17/06/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	13/09/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	17/06/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	6 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	La proposta mira a migliorare l'informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario, così da sfruttare il potenziale offerto dal mercato unico e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo.
<b>BASE GIURIDICA</b>	<a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE), articoli 50 ("Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale) e 114 ("Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno").
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di <b>sussidiarietà</b> in termini di: <u>necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione</u> in quanto solo queste ultime possono modificare gli atti giuridici dell'UE. Inoltre, l'azione isolata dei singoli Stati membri non sarebbe in grado di garantire la coerenza e la comparabilità degli obblighi in

materia di informativa sulla sostenibilità. Un intervento unitario dell'Unione può altresì permettere di difendere meglio gli interessi delle imprese europee rispetto ai concorrenti globali;

valore aggiunto per l'Unione in quanto norme comuni concernenti l'informativa sulla sostenibilità e la sua certificazione assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite negli Stati membri.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Rileva, in particolare, l'approccio proporzionato per determinare quali imprese saranno soggette agli obblighi di informativa, con l'esenzione delle microimprese quotate e la mancata imposizione di nuovi obblighi alle PMI non quotate.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.*

## 1) CONTESTO NORMATIVO

La [direttiva 2013/34/UE](#)<sup>1</sup>, che disciplina i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese è stata modificata dalla [direttiva 2014/95/UE](#)<sup>2</sup>, che ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni attinenti sia al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro andamento sia relative all'impatto sulle persone e sull'ambiente.

Nel 2019, nella Comunicazione relativa al *Green deal* europeo ([COM\(2019\) 640](#))<sup>3</sup>, la Commissione europea si è impegnata a riesaminare le disposizioni della citata [direttiva 2013/34/UE](#) anche a fine di realizzare il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile ([COM\(2018\) 97](#)).

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Il documento in esame parte dalla premessa che la divulgazione, da parte delle imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità va a vantaggio di singoli cittadini e risparmiatori (par. 8 delle Premesse) e che le imprese stesse possono trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata (par. 10).

Introduce quindi le seguenti, principali novelle alla [direttiva 2013/34/UE](#):

- 1) l'inclusione, nella **relazione sulla gestione**, delle informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché delle informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Tale obbligo si applica alle imprese di grandi dimensioni, alle piccole e medie imprese quotate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 19-bis) e alle imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni (articolo 29-bis);

---

<sup>1</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

<sup>2</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

<sup>3</sup> Per dettagli sul Green deal, si rinvia alla Documentazione sulla LXV Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC) - Videoconferenza, 31 maggio - 1° giugno 2021, realizzata congiuntamente dai Servizi di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ([Dossier n. 122 DE](#), maggio 2021).

- 2) la delega alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati che stabiliscano **principi di informativa sulla sostenibilità**. Questi dovranno specificare quali informazioni le imprese siano tenute a comunicare, specificando se necessario la struttura per la comunicazione delle informazioni medesime (articolo 19-*ter*). Nel caso delle piccole e medie imprese, tali principi saranno "proporzionati alle capacità e alle caratteristiche" delle imprese medesime (articolo 19-*quater*);
- 3) il **formato di comunicazione** (elettronico e unico) in cui redigere il bilancio e la relazione sulla gestione (articolo 19-*quinquies*);
- 4) la richiesta agli Stati membri di prevedere **sanzioni** "efficaci, proporzionate e dissuasive" applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva in corso di approvazione (articolo 51).

Tramite una serie di modifiche alla [direttiva 2006/43/CE](#)<sup>4</sup>, inoltre, si mira a garantire che la revisione dei bilanci e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità siano soggette a norme uniformi. In quest'ottica si stabiliscono:

- 1) i **requisiti per l'abilitazione** ad effettuare la revisione legale dei conti e allo svolgimento di incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità (articolo 6);
- 2) l'**esame di idoneità** professionale, organizzato o riconosciuto dagli Stati membri (articolo 7);
- 3) un regime *ad hoc* per i revisori legali abilitati o riconosciuti **prima del 1° gennaio 2023** (articolo 14-*bis*);
- 4) norme specifiche in materia, tra l'altro, di **corrispettivi** per la revisione (articolo 25), **deontologia** professionale (articolo 25-*ter*), **indagini e sanzioni** (articolo 30-*octies*), **controllo** pubblico (articolo 36-*bis*).

Il termine di recepimento proposto è il 1° dicembre 2022.

---

*A cura di: Laura Lo Prato*

16 luglio 2021

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

---

<sup>4</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio